



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI SPAZI E/O LOCALI PRESSO PALAZZO CHIABLESE

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino (di seguito "Sabap-To") e i soggetti pubblici e privati richiedenti la concessione in uso temporaneo di spazi e/o locali a scopo individuale o privato afferenti a Palazzo Chiablese, in attuazione degli artt. 106, 107 e 108 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.M. 11 aprile 2023, n. 161, come modificato dal D.M. 21 marzo 2024, n. 108.

Art. 2 - Definizioni

Nel presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

"Spazi e/o locali": le sale costituenti i c.d. "Ambienti aulici di Palazzo Chiablese", comprensive degli arredi e beni mobili in esse contenuti, collocate al piano nobile di Palazzo Chiablese, nonché il cortile e il porticato del Palazzo medesimo, bene culturale sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 in consegna alla Sabap-To. Dette sale sono elencate nell'Allegato A;

"Atto di Concessione": il provvedimento emesso dal Soprintendente, con il quale viene concesso l'uso temporaneo di spazi e/o locali presso Palazzo Chiablese alle condizioni meglio definite nel Contratto;

"Concedente": la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, curante la gestione, la protezione, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione di Palazzo Chiablese;

"Richiedente": il soggetto pubblico o privato che fa domanda di concessione in uso temporaneo di spazi e/o locali di Palazzo Chiablese;

"Concessionario": il soggetto pubblico o privato che, avendone fatto domanda, ha ottenuto la concessione in uso temporaneo di spazi e/o locali di Palazzo Chiablese, sottoscrivendo l'annesso contratto;

"Contratto": il documento sottoscritto tra le Parti, con il quale il Concedente assume l'obbligo di mettere a disposizione del Concessionario gli spazi e/o locali in esso indicati, per la durata e l'uso ivi stabiliti, e il Concessionario si obbliga a utilizzare detti spazi e/o locali secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Contratto medesimo, dal Disciplinare d'uso e dalle condizioni generali descritte nel presente Regolamento, nonché a versare il canone di concessione, qualora dovuto, e le somme per i servizi accessori o i rimborsi spese;

"Canone": l'importo stabilito per l'uso e il godimento di spazi e/o locali di Palazzo Chiablese concessi in via temporanea a un soggetto pubblico o privato per lo svolgimento di attività collaterali rispetto alla destinazione istituzionale dell'immobile;

"Servizi accessori": i servizi prestati dal personale della Sabap-To in occasione dell'uso di spazi e/o locali di Palazzo Chiablese allo scopo di garantire la sicurezza degli ospiti e la tutela del Palazzo medesimo e dei beni, arredi e ornamenti in esso presenti;

"Disciplinare d'uso": documento allegato al Contratto, nel quale sono definite nel dettaglio le modalità di utilizzo degli spazi e/o locali dati in concessione e delle attrezzature poste al servizio della concessione medesima;





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

“*Tariffario*”: prospetto indicativo degli importi da versare alla Sabap-To a titolo di canone per la concessione d’uso (Allegato B), redatto secondo le Linee guida di cui al citato D.M. n. 161/2023, come modificato dal D.M. 21 marzo 2024, n. 108.

PARTE II - CONCESSIONE D'USO

Art. 3 - Atto e Contratto di concessione

È possibile la concessione in uso temporaneo degli spazi e/o locali di Palazzo Chiabrese, indicati nell’Allegato A, per lo svolgimento di attività collaterali alla normale funzione istituzionale del sito, quali cerimonie, conferenze, manifestazioni culturali, spettacoli riservati, banchetti ovvero per servizi fotografici e riprese televisive, cinematografiche o di altra tipologia audiovisiva, a condizione che le modalità o finalità di tale uso non contrastino con le esigenze di tutela dei valori artistici e storici e con il decoro e la funzione del sito medesimo.

La concessione d'uso viene rilasciata in relazione alla singola richiesta, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per finalità istituzionali ovvero per uso individuale (a seconda dei casi, per finalità lucrative o non lucrative, anche connesse alla riproduzione).

L’atto di concessione è adottato dal Soprintendente su istanza dell’interessato ed è seguito dalla stipula del Contratto, che specifica gli spazi e/o locali oggetto di concessione e definisce, tra l’altro, le modalità di espletamento delle attività e operazioni afferenti all’uso concesso, la misura e le modalità di pagamento del canone e dei servizi accessori, la durata e la decorrenza della concessione.

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, cui sono allegati, i seguenti documenti:

- il Disciplinare d’uso;
- il presente Regolamento;
- l’Istanza corredata da preventivo sottoscritto dal Concessionario;
- il Verbale di sopralluogo preliminare;
- l’Informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 4 - Concessione d’uso: casi particolari

Ai fini della determinazione del canone di concessione, si individuano i seguenti casi particolari:

- Istanza proveniente da altra Amministrazione o Ente pubblico o Ente del Terzo Settore. Nell’ipotesi di istanza proveniente da altra Amministrazione o Ente pubblico di cui all’elenco elaborato annualmente dall’ISTAT (articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) o da un Ente del Terzo Settore o, comunque, per iniziative di contenuto sociale meritorio, il Concedente può valutare una riduzione o un azzeramento del canone;

- Riprese all’aperto con il solo drone. Nel caso di riprese all’aperto con il solo drone, poiché non vi è occupazione fisica degli spazi per la realizzazione delle riprese, l’importo del canone può essere ridotto. Nessun canone è dovuto per le riprese dal drone effettuate, nel rispetto della normativa vigente in materia, per uso personale o di studio senza scopo di lucro;

- Contributi selettivi e “opere difficili”. L’importo del canone può essere ridotto per i casi di concessione di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e nei casi di opere difficili di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 4 febbraio 2021, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, in considerazione della prevalenza dei fini culturali dell’opera cinematografica e audiovisiva;





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- Riproduzioni o riprese effettuate da microimprese e da imprese di nuova costituzione. Nel caso di riproduzioni o riprese effettuate da microimprese, ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e da imprese di nuova costituzione, ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220 e relativi decreti attuativi, il Concedente può valutare di applicare una decurtazione sull'importo del canone;
- Specificità territoriali. In relazione alle specificità territoriali e alle opportunità di promozione del patrimonio culturale meno conosciuto, il direttore dell'Istituto concedente può valutare una riduzione o un azzeramento del canone;
- Prodotti editoriali. Per i prodotti editoriali con utilizzo di elevato numero di immagini, il Concedente può valutare una riduzione dell'importo del canone nel caso di incidenza percentuale eccessiva dello stesso sul prezzo di copertina.

In caso di eventi musicali e/o di spettacolo, realizzati da enti vigilati dal Ministero, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2021 n. 478, e, più in generale, di eventi musicali e/o di spettacolo di particolare qualità artistica o adeguata rilevanza, anche con pubblico pagante, il Concedente, valutata la natura dell'evento sotto il profilo della valorizzazione, l'apporto di notorietà e la divulgazione culturale e turistica per lo spazio e il territorio, potrà valutare una riduzione o un azzeramento del canone.

Art. 5 - Richiesta e rilascio della concessione

L'istanza per la concessione d'uso degli spazi e/o locali di Palazzo Chiabrese, redatta sul modello di cui all'Allegato D, presente sul sito istituzionale alla pagina "Servizi - Organizza il tuo evento", dev'essere trasmessa via PEC all'indirizzo sabap-to@pec.cultura.gov.it, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data d'inizio della concessione.

Una volta ricevuta l'istanza, il Concedente provvederà a comunicare a mezzo pec o mail al richiedente il preventivo del canone e degli eventuali servizi accessori, computati in base al Tariffario (secondo la classe dimensionale e il livello di pregio dello spazio o locale prescelto e la tipologia di utilizzo).

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del preventivo, il richiedente dovrà sottoscriverlo per accettazione e restituirlo a mezzo PEC all'indirizzo sabap-to@pec.cultura.gov.it. A seguito del ricevimento di tale comunicazione si procederà alla stesura del Contratto di concessione.

Entro 15 (quindici) giorni dall'accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare:

- le garanzie assicurative di cui all'art. 11;
- il documento unico di regolarità contributiva e assicurativa degli operatori economici (DURC) coinvolti nell'organizzazione dell'evento (*catering*, movimentazioni, allestimenti, ecc.). Nel caso di soggetti non aventi sede in Italia dovrà essere presentato un documento equivalente, secondo le disposizioni vigenti nello Stato di residenza, oppure autocertificazione di detta regolarità ai sensi del D.P.R. 445/2000).

Acquisita la descritta documentazione, il Concedente adotterà l'atto di Concessione e promuoverà la sottoscrizione dell'annesso Contratto.

Art. 6 - Canone di concessione

La concessione d'uso di spazi e/o locali di Palazzo Chiabrese comporta, di regola, il versamento di un canone, il cui importo è indicato, al netto dell'IVA ove applicabile, nel Tariffario. Tale importo è determinato su base oraria o giornaliera applicando i criteri e parametri previsti dal D.M. 161/2023, come modificato dal D.M. 21 marzo 2024, n. 108, che tengono conto della consistenza e del pregio dei beni di cui si chiede l'utilizzo nonché della tipologia e della finalità dell'utilizzo medesimo.





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Non è dovuto canone per l'uso di spazi e/o locali qualora ricorrano i seguenti requisiti e presupposti:

- a) l'evento è organizzato in partnership con il Ministero, anche da un Ente da esso vigilato ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 478;
- b) ove non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a), il progetto tecnico-scientifico è definito unitamente a un organo del Ministero e/o attraverso la presenza, nel Comitato scientifico o nel Comitato organizzatore della manifestazione o dell'evento, di un rappresentante del Ministero;
- c) ove non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b), l'evento è organizzato nell'ambito di collaborazioni istituzionali con Enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale.

Anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere precedenti e la concessione degli spazi avvenga a titolo gratuito, il Concedente può comunque richiedere un contributo forfettario per l'utilizzo degli spazi in ragione dei costi sostenuti per la messa a disposizione degli stessi (pulizie, consumi, ecc.).

Il canone si riferisce alla sola concessione d'uso e non comprende:

- il costo dei servizi accessori (ove richiesti) che il Concessionario è obbligato a corrispondere secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e alla circolare della Direzione generale Bilancio n. 36 del 9 aprile 2018;
- l'ammontare della cauzione, qualora richiesta dal Concedente a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali e del risarcimento di eventuali danni a persone e/o beni culturali, cagionati in occasione e per effetto dell'uso concesso.

L'importo del canone, nella misura stabilita in Contratto, dev'essere versato entro e non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti l'occupazione degli spazi e/o locali. Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN IT 36Q 01000 03245 BE00000001LC, intestato alla "Tesoreria dello Stato". Copia della contabile di avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa al Concedente all'indirizzo mail "sabap-to.eventi@cultura.gov.it" tempestivamente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti la data di occupazione degli spazi e/o locali.

L'importo corrispondente al costo dei servizi accessori dev'essere versato, contestualmente all'importo del canone, mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN IT 30Z 01000 03245BE00000001RH, intestato alla "Tesoreria dello Stato". Copia della contabile di avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa al Concedente, all'indirizzo mail "sabap-to.eventi@cultura.gov.it", unitamente alla contabile del bonifico relativo al canone.

Nel caso in cui il Concessionario necessiti di un servizio di *catering*, potrà provvedere direttamente mediante Ditta di sua fiducia, previo parere favorevole del Concedente relativamente alle capacità tecniche e professionali della Ditta stessa.

La Concessione diviene efficace con il pagamento da parte del Concessionario di tutti gli oneri ad essa afferenti, ove previsti, nel termine prescritto dal presente articolo.

Nessun canone è dovuto per l'uso degli spazi connesso alla riproduzione di beni culturali nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca.

Art. 7 - Allestimenti

L'introduzione negli spazi e/o locali concessi in uso di materiali, macchinari, strumenti, scenografie, apparecchiature di illuminazione supplementare, etc. (genericamente ricompresi nel termine "Allestimenti") è ammessa qualora abbia costituito oggetto di specifica richiesta da parte del Concessionario - ove occorra, accompagnata da progetto/scheda di allestimento - nell'ambito della





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

domanda di Concessione e comunque prima della stipula del Contratto, e sia stata specificamente autorizzata dal Concedente.

Ove ammessi, gli allestimenti devono possedere le caratteristiche stabilite dalle disposizioni del Disciplinare d'uso e rispettare le condizioni ivi definite.

Art. 8 - Osservanza di norme e regolamenti

All'interno degli spazi e/o locali oggetto di concessione il Concessionario è tenuto a osservare i regolamenti e le prescrizioni di P.S., le norme di igiene e le disposizioni di sicurezza, nonché le norme generali e particolari relative all'organizzazione e all'esercizio delle attività da svolgere nei detti spazi e/o locali.

Il Concessionario dovrà inoltre munirsi, a proprie cura e spese, di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività concordate con il Concedente, intendendosi esclusa ogni responsabilità di quest'ultimo per eventuali inosservanze delle dette disposizioni.

In ogni caso, il Concessionario si assume l'obbligo di adottare ogni cautela a salvaguardia della pubblica incolumità.

Nel caso gli spazi e/o locali concessi in uso siano destinati a ospitare attività di carattere artistico, come spettacoli musicali o coreutici, rappresentazioni teatrali o circensi o qualunque altra forma di intrattenimento che contempli prestazioni artistiche soggette al pagamento dei diritti S.I.A.E., è onere del Concessionario provvedere ai relativi versamenti.

Art. 9 - Tempi e modalità per il rilascio degli spazi e/o dei locali

E' onere del Concessionario provvedere allo sgombero degli spazi e/o locali utilizzati e al recupero degli allestimenti e di ogni altro oggetto in essi introdotto al termine finale della concessione, come stabilito in Contratto.

In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di sgombero nel termine fissato, il Concedente applicherà la penale indicata all'art. 15, primo comma.

Al termine del periodo di utilizzo il Concessionario non potrà vantare alcun ulteriore diritto sugli spazi e/o locali temporaneamente concessi.

Art. 10 - Sopralluogo preliminare e finale

Al fine di verificare lo stato dei luoghi oggetto di concessione, nonché per concordare il percorso di accesso ai medesimi - sia per gli ospiti che per il personale di servizio - e definire le modalità di svolgimento delle operazioni preparatorie e accessorie dell'evento, entro i 15 (quindici) giorni antecedenti la data fissata quale termine iniziale della concessione, Concedente e Richiedente o Concessionario effettuano un sopralluogo preliminare, al quale dovrà prendere parte anche la Ditta eventualmente incaricata dell'allestimento nonché il responsabile del *catering*, ove tale servizio sia previsto. Delle relative operazioni verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dai soggetti che hanno preso parte al sopralluogo medesimo (Verbale di sopralluogo preliminare).

Al termine dell'utilizzo degli spazi e/o locali oggetto della concessione il Concedente procederà a un ulteriore sopralluogo, in contraddittorio con il Concessionario, finalizzato ad accertare il completo sgombero dei locali e l'inesistenza di danni. Delle relative operazioni verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti (Verbale di sopralluogo finale).





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Eventuali contestazioni verranno notificate al Concessionario non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del sopralluogo finale e, in ogni caso, prima di ulteriore utilizzazione da parte del Concedente o di terzi degli stessi spazi e/o locali.

Resta inteso che saranno totalmente a carico del Concessionario gli oneri di eventuali lavori di ripristino e restauro di parti del Palazzo - ivi compresi arredi e collezioni - eventualmente danneggiate in occasione e per effetto dell'utilizzo in concessione, per fatti derivanti da condotte poste in essere dai partecipanti all'evento o dal personale appositamente incaricato dal Concessionario per la realizzazione dell'evento.

Art. 11 - Responsabilità del Concessionario. Assicurazioni.

Il Concessionario dichiara espressamente in sede di stipula del Contratto di aver preso visione e/o di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche degli spazi e/o dei locali concessi in uso e che gli stessi sono idonei alle attività che in essi si svolgeranno, esonerando il Concedente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Concessionario è ritenuto responsabile di ogni danno a cose o a persone verificatosi durante il periodo di utilizzo degli spazi e/o locali, ivi compresi i danni arrecati a beni mobili di proprietà di terzi eventualmente depositati in occasione dello svolgimento delle attività. Il Concessionario si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Concedente da ogni e qualsiasi pretesa di terzi circa eventuali danni.

A copertura delle anzidette responsabilità, il Concessionario dovrà presentare al Concedente, entro il termine di 15 giorni previsto all'art. 5, idonee polizze di assicurazione nella forma *All Risk* a copertura dei rischi per incendio e danni a persone e cose (area interessata dalla concessione e strutture e aree limitrofe nonché beni mobili), comprendenti il danneggiamento di beni culturali, nonché per responsabilità civile verso terzi. Il massimale per incendio e danneggiamento potrà variare in base al numero e al valore degli spazi e/o dei locali concessi in uso e comunque dovrà essere almeno pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00); il massimale per la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari a € 1.500.000,00 (unmilioneconquecentomila/00).

Resta inteso che, ove si verifichi un qualsivoglia evento di danno ed esso non risulti garantito da copertura assicurativa da parte del Concessionario obbligato, quest'ultimo rinunci espressamente e in via definitiva a qualsivoglia richiesta di risarcimento nei confronti del Concedente e di eventuali coobbligati.

Resta impregiudicato il diritto del Concedente al risarcimento di ogni danno attribuibile a responsabilità del Concessionario, ancorché non coperto da assicurazione.

Art. 12 - Cauzione per danni o inadempienze contrattuali

A garanzia del rispetto delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'uso degli spazi e/o locali oggetto di concessione, considerato il possibile pregiudizio ai beni culturali eventualmente derivante dalla tipologia dell'evento, dal numero dei partecipanti, dalle caratteristiche dell'allestimento nonché dall'eventuale previsione del servizio di *catering*, il Concedente può richiedere al Concessionario anche il versamento di una cauzione di importo pari al 30% dell'ammontare del canone. La cauzione può essere prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa o assegno circolare. La cauzione può essere richiesta dal Concedente anche nei casi di esenzione dal pagamento del canone.

In caso di danni arrecati a strutture, arredi, impianti nonché a beni culturali mobili o immobili, il Concedente può trattenere dalla cauzione un importo pari alle spese necessarie al ripristino dello stato





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

originario, sulla base di apposito preventivo ovvero della ricevuta fornita dalla ditta a cui il Concedente avrà affidato l'incarico di provvedervi.

La cauzione è restituita o svincolata, entro un massimo di 30 giorni, quando sia stata accertata l'inesistenza di danni e l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Art. 13 - Sicurezza: misure di prevenzione e protezione

E' obbligo del Concessionario:

- collaborare e coordinarsi con i dipendenti della Sabap-To presenti all'evento per garantire la reciproca informazione e cooperazione;
- informare tutti i soggetti interessati (lavoratori e prestatori d'opera) in merito ai rischi che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell'evento, alle misure adottate per la riduzione dei rischi stessi e per la gestione delle emergenze.

Il Concessionario si impegna a informare la Sabap-To di ogni necessità inerente al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, anche al fine di eliminare potenziali rischi dovuti a interferenze sorte in fase di esecuzione.

Art. 14 - Responsabilità del Concedente

Il Concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di sopravvenuta inagibilità degli spazi e/o locali dovuta a cause di forza maggiore o per ragioni di sicurezza. Tra le cause di forza maggiore sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali straordinari, ordini di qualsivoglia Autorità Pubblica, *black-out* elettrici o guasti tecnici alle apparecchiature non imputabili a omissioni o difetti di intervento da parte del Concedente. In tali casi al Concessionario non spetterà alcun indennizzo o risarcimento danni, ma egli avrà diritto alla restituzione delle somme versate, detratta la quota parte per il periodo di concessione eventualmente già svoltosi.

Art. 15 - Penale

In caso di mancato sgombero e rilascio degli spazi e/o locali entro il termine indicato al precedente art. 10, fatto salvo diverso accordo intervenuto successivamente alla stipula del Contratto, il Concedente applicherà, per ogni ora di ritardo rispetto a detto termine, una penale pari a euro 300,00 (trecento/00).

Si considerano operazioni di sgombero anche quelle relative all'eliminazione dell'immondizia, secondo le vigenti regole locali per la raccolta differenziata. Ogni sanzione amministrativa derivante dal mancato rispetto di tali prescrizioni sarà interamente a carico del Concessionario.

La penale sarà applicata dal Concedente con intimazione scritta, che dovrà indicare lo specifico motivo di applicazione, senza obbligo di preventiva messa in mora.

Resta impregiudicato il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti nella misura eccedente l'importo della penale applicata e riscossa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1382 e 1223 del Codice Civile.

Art. 16 - Risoluzione

A valere quale clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile, il Concedente potrà risolvere il Contratto qualora il Concessionario non adempia all'obbligo di rispettare i termini temporali della concessione e la destinazione degli spazi e/o locali concessi, come anche laddove il Concessionario non ottemperi al divieto di sub-concessione e di cessione di cui all'art. 18.





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

In caso di risoluzione, il Concedente avrà diritto a incamerare la cauzione, fermo restando il diritto ai maggiori danni subiti. Inoltre, per il periodo di concessione eventualmente già svoltosi, il Concedente avrà diritto a incamerare quota parte del canone e degli oneri per i servizi accessori.

Art. 17 - Recesso

Il Concedente potrà, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, recedere dal Contratto per le cause di forza maggiore di cui all'art. 14 nonché per ragioni di sicurezza, sorveglianza, servizio e per esigenze istituzionali, previa restituzione al Concessionario del canone e delle altre somme già versati, detratta la quota parte per il periodo di concessione eventualmente già svoltosi.

Per ogni altro motivo, il recesso del Concedente dovrà essere comunicato al Concessionario almeno 10 (dieci) giorni prima del termine iniziale della concessione. In caso di recesso del Concedente tempestivamente comunicato, al Concessionario non spetterà alcun indennizzo o risarcimento danni, ma egli avrà diritto alla restituzione delle somme già versate.

In caso di recesso del Concessionario comunicato oltre i 5 (cinque) giorni antecedenti il termine iniziale della concessione, il canone e le altre somme versate saranno integralmente trattenute dal Concedente.

Art. 18 - Divieto di sub-concessione e di cessione

E' fatto divieto al Concessionario di sub-concedere l'uso degli spazi e/o locali indicati nel Contratto, ovvero di cedere il Contratto ad altri soggetti, salvo diverso accordo stipulato in forma scritta con il Concedente.

In caso di violazione degli anzidetti divieti, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta sub-concessione o cessione nei confronti del Concedente e il diritto di quest'ultimo al risarcimento di ogni eventuale danno, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 16.

Art. 19 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere dalla stipula del Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno prioritariamente, se possibile, essere composte in via amichevole tra le Parti nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui ne sia stata fatta richiesta dalla parte più diligente.

Qualora il tentativo di composizione amichevole non vada a buon fine, a dirimere le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme di legge vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni del Codice Civile.

Art. 21 - Trattamento dati personali

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si precisa che:

- 1) i dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti al Contratto;
- 2) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'esecuzione del Contratto. Un eventuale rifiuto del conferimento comporterà l'impossibilità di perfezionare il Contratto;



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- 3) i dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Pubbliche Autorità o soggetti privati in adempimento degli obblighi di legge;
- 4) l'informativa sul trattamento dei dati prevista dall'art. 13 del Regolamento UE (GDPR) è fornita in allegato al presente Regolamento (Allegato F).

Art. 22 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese di bollo saranno a carico del Concessionario.

ALLEGATI:

Allegato A_Brochure illustrativa degli spazi e/o locali di Palazzo Chiabrese disponibili per la concessione d'uso temporaneo

Allegato B_Tariffario canoni di concessione d'uso temporaneo di spazi e/o locali

Allegato C_Modello istanza di concessione d'uso temporaneo di spazi e/o locali

Allegato D_Modello di Contratto per la concessione d'uso temporaneo di spazi e/o locali

Allegato E_Disciplinare d'uso

Allegato F_Informativa sulla *privacy* e sul trattamento dei dati personali



MINISTERO
DELLA
CULTURA